

ORIGINALE

Deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione numero 17 del 31-05-11

Oggetto:

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - I.C.I. (D.LGS. 30 DICEMBRE 1992 N. 504 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI). APPROVAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2011.

L'anno duemilaundici il giorno trentuno del mese di maggio, alle ore 21:00, nella sala delle adunanze si é riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, sessione Ordinaria in Prima convocazione.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta Pubblica risultano presenti e assenti i consiglieri:

OLIVETTI MASSIMO	P	GIOVANNETTI FRANCESCO	Р
ESPOSTO PIRANI PAOLO	Р	ROSSETTI ALESSANDRO	Р
ROMAGNOLI RAIMONDO	Р	TELARI MARCO	Р
ROMAGNOLI ALBERTO	Р	MANSANTA MORIS	Р
GIUSTI LUCA	Р	AVALTRONI ENZO	Р
FANESI FEDERICA	Р	STORONI ANDREA	Р
ROCCHETTI SAMUELE	Р	LUPINI LARISA	Р
MUSCELLINI EGIDIO	Р	LEONI ANDREA	Р
MORGANTI MAURO	Р		

Assegnati n. [17] In carica n. [17] Assenti n. [0] Presenti n. [17]

Assiste in qualità di segretario verbalizzante il SEGRETARIO COMUNALE dott.ssa SCOGNAMIGLIO GIULIANA.

Assume la presidenza il sig. OLIVETTI MASSIMO in qualità di SINDACO.

Constatata la legalità della seduta, il Presidente dichiara aperta la stessa ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei signori :

GIUSTI LUCA ROCCHETTI SAMUELE LEONI ANDREA



IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'articolo 6 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'articolo 3, comma 53, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in base al quale il Comune stabilisce annualmente l'aliquota dell'Imposta Comunale sugli Immobili - I.C.I. - con effetto per l'anno successivo;

RICHIAMATO l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2001", così come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001 n. 488 ad oggetto "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2002", in base al quale "Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, é stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1^ gennaio dell'anno di riferimento";

RICHIAMATO altresì l'art. 1 comma 169 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Legge Finanziaria per l'anno 2007), in base la quale "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1^ gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

VISTO l'art. 151, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione dei bilanci di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

CONSIDERATO che tale potestà è stata esercitata, per l'anno 2011, con decreto del Ministro dell'Interno emanato il 17 dicembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 300 del 24.12.2010, e che in virtù di tale atto il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2011 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2011;

CONSIDERATO, altresì, che per l'anno 2011, con decreto del Ministro dell'Interno emanato il 16 marzo 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie

Generale n. 70 del 26.03.2011 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2011 da parte degli enti locali è ulteriormente differito al 30 giugno 2011;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 6, comma 1 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, così come modificato dall'art. 1 comma 156 della Legge 27 dicembre n. 2006 (Legge finanziaria 2007), l'organo competente alla deliberazione delle aliquote I.C.I. per l'anno 2011 è il Consiglio Comunale;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 17.04.2010, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state approvate le aliquote I.C.I. per l'anno 2010;

VISTO l'art. 1 del D.L. 27 maggio 2008, n. 93, il quale dispone:

- "1. A decorrere dall'anno 2008 e' esclusa dall'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.
- 2. Per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si intende quella considerata tale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, nonche' quelle ad esse assimilate dal comune con regolamento vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9 per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall'articolo 8, commi 2 e 3, del citato decreto n. 504 del 1992";

VISTO l'art. 1, comma 7, del decreto legge 27 maggio 2008 n. 93, così come modificato dalla legge di conversione 24 luglio 2008 n. 126, il quale dispone che "Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla definizione dei contenuti del nuovo patto di stabilità interno, in funzione della attuazione del federalismo fiscale, è sospeso il potere delle regioni e degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato";

VISTO l'art. 77-bis, comma 30, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, inserito dalla legge di conversione 6 agosto 2008 n. 133, in base al quale "Resta confermata per il triennio 2009-2011, ovvero sino all'attuazione del federalismo fiscale se precedente all'anno 2011, la sospensione del potere degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato, di cui all'articolo 1, comma 7 del decreto legge 27 maggio 2008 n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008 n. 126, fatta eccezione per gli aumenti relativi alla tassa sui rifiuti solidi urbani (TARSU)";

ESAMINATA la deliberazione n. 55 del 10.05.2011, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale la Giunta Comunale ha proposto la riconferma per l'anno 2011 delle aliquote I.C.I. già vigenti nell'anno 2010;

RITENUTO opportuno accogliere la proposta formulata dalla Giunta Comunale con la deliberazione sopra citata, determinando pertanto le aliquote I.C.I.

per l'anno 2011 nei termini di seguito specificati:

- a) Aliquota ordinaria:...... 6 (sei) per mille;
- c) Detrazione per abitazione principale
 (intendendo tale l'abitazione di residenza anagrafica):Euro 103,29 (Euro centotre/29);

RICORDATO che, ai sensi dell'art. 1 comma 166 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Legge finanziaria 2007), il pagamento dei tributi locali deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo;

VISTO il regolamento per la disciplina dell'Imposta Comunale sugli Immobili, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 25/03/1999 (CO.RE.CO. 1/04/1999, prot. 1331/99), successivamente modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 26/11/2001;

VISTO lo statuto comunale;

VISTO il D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 e successive modificazioni; VISTO il regolamento comunale di contabilità;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 163, comma 3, del D.lgs. n. 267/2000 l'ente si trova in esercizio provvisorio;

VISTA la deliberazione di G.C. n. 154 del 28.12.2010, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stata approvata l'assegnazione provvisoria del P.A.R. (Piano Assegnazione Risorse) relativo all'esercizio finanziario 2011, in attesa dell'approvazione del bilancio di previsione anno 2011;

VISTA la deliberazione della G.C. n. 62 del 24.05.2008, esecutiva ai sensi di legge, con cui e` stato approvato il regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e servizi del Comune di Ostra, così come successivamente rettificato con delibera di G.C. n. 110 del 07.10.2008 e modificato con delibera di G.C. n. 20 del 27.03.2009, esecutive ai sensi di legge;

VISTI il pareri espressi, sul presente atto, ai sensi dell'art. 49, del D.lgs. n. 267/2000:

- del responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica;
- del responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarità contabile;

Con la seguente votazione favorevole resa in modo palese:

Presenti: n.17; Favorevoli: n.12; Astenuti n.5 (Mansanta, Avaltroni, Leoni, Lupini, Storoni);

DELIBERA

- 1) Di dichiarare le premesse parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
- 2) Di determinare, per quanto meglio specificato in premessa, le aliquote dell'Imposta Comunale sugli Immobili per l'anno 2011 (pari a quelle già vigenti nell'anno 2010) nei termini seguenti:
 - a) Aliquota ordinaria:...... 6 (sei) per mille;

 - c) Detrazione per abitazione principale (intendendo tale l'abitazione di residenza anagrafica):Euro 103,29 (Euro centotre/29);

Inoltre il Consiglio Comunale con la seguente votazione resa in modo palese per alzata di mano:

Presenti: n.17; Favorevoli: n.12; Astenuti n.5 (Mansanta, Avaltroni, Leoni, Lupini, Storoni);

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4^ comma, del D.Lgs 267/2000 T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

Il seguente verbale viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE OLIVETTI MASSIMO Il Segretario Comunale dott.ssa SCOGNAMIGLIO GIULIANA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 124, D.lgs. n. 267/2000)

La suestesa deliberazione, viene oggi pubblicata all'albo pretorio di questo Comune ove rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Ostra, li 24-06-2011

Il Segretario Comunale dott.ssa SCOGNAMIGLIO GIULIANA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(Art. 134, D.lgs. n. 267/2000)

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione diventa esecutiva il giorno 19-07-2011 (decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione - art. 134, comma 3 del T.U. n. 267/2000). Ostra, lì 20-07-2011

> Il Segretario Comunale dott.ssa SCOGNAMIGLIO GIULIANA